

DL CALABRIA: LE INSIDIE PER L'ASSUNZIONE DEI MEDICI SPECIALIZZANDI

Documento a cura del settore ANAAO Giovani

Che cos'è l'assunzione mediante il cosiddetto "DL Calabria"

A seguito della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successive modificazioni, gli specializzandi iscritti al 3° anno di specializzazione possono partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami a tempo indeterminato per la specializzazione frequentate e, se idonei, vengono inseriti in graduatoria separata e secondaria rispetto ai medici specialisti. I medici specializzandi possono essere assunti, a tempo determinato ed automaticamente a tempo indeterminato al conseguimento del titolo, fino a 36 mesi nella rete formativa della propria scuola e fino a 18 mesi in tutti gli ospedali facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione della medesima branca frequentata dal candidato risultato idoneo.

La normativa vigente

A seguito di tale D.Lgs. a fine 2021 è stato firmato e reso noto il decreto del MUR di concerto con il Ministero della Salute, di [adozione dell'accordo quadro](#) ex art. 1, co. 548 bis, della l. 145 del 2018 concernente le modalità di svolgimento della formazione specialistica. In tale accordo quadro, si evince l'assoluta **NON** discrezionalità delle regioni e dei direttori di scuola di specializzazione nell'impedire l'assunzione (riferimento al punto 4 del su menzionato accordo quadro: *"In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.l. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso **dovrà essere redatto**, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa"*).

Il percezione degli specializzandi

In una recente [survey](#) ANAAO, con 1645 partecipanti, si evince chiaramente che gli specializzandi approvano tale modalità di assunzione. Alla domanda se il DL Calabria abbia impattato sulla qualità dell'offerta formativa nelle mura universitarie, il 34,6% degli intervistati ha ritenuto che non vi fosse alcuna variazione, e addirittura il 43,9% ha rilevato addirittura un miglioramento dell'offerta stessa. Degli intervistati, il 14,5% ha effettivamente usufruito del DL Calabria (il 31,1% degli aventi diritto, ovvero gli iscritti dal terzo anno in poi), ritenendo l'esperienza fruttuosa nell'84,6% dei casi (61,4% estremamente positiva, 23,2% positiva).

La fruizione di tale modalità di assunzione e la platea potenziale

Secondo i dati avuti in maniera verbale dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sono "circa 2500" gli specializzandi assunti con il cosiddetto "DL Calabria", a fronte di una platea potenziale di 27.000 specializzandi.

Le limitazioni delle Università, in barba alla normativa vigente

Sono molteplici e documentate le limitazioni che diverse università italiane e diversi direttori di scuola di specializzazione applicano a danno dei medici in formazione specialistica, ivi di seguito riportati.

Le **criticità evidenziate** sono le seguenti:


1. Totale indisponibilità da parte delle università di stipulare accordi con atenei di regioni italiane diverse dalla propria, impedendo *de facto* migliaia di assunzioni, sebbene non vi sia nessun potere discrezionale da parte delle Università di poter ostacolare le assunzioni dei medici in formazione specialistica.
2. Mancanza di pubblicazione open source delle reti formative aggiornate delle scuole di specializzazione italiane, per agevolare i medici in formazione specialistica nella scelta di iscrizione e partecipazione ai concorsi a tempo indeterminato.

È fondamentale e urgente attuare le opportune contromisure per risolvere le criticità evidenziate.

Di seguito è riportata la documentazione comprovante relativa alle Università di Bologna, Siena, Perugia, Roma "La Sapienza", Torino, Catanzaro e Sassari, fermo restando che per altri Atenei abbiamo solo riscontri orali dei dinieghi della stessa caratura.

Università degli Studi di BOLOGNA

Nella deliberazione della seduta Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2022, si legge che “A seguito della pubblicazione di tale accordo quadro, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria hanno proposto all’Università di Bologna la sottoscrizione di uno specifico accordo. Tali proposte sono state **riscontrate negativamente** (!!!) dal Magnifico Rettore” e “Pertanto, ha proposto ai Dipartimenti di area medica di **prendere in considerazione proposte di accordo solo se provenienti da Regioni** - diverse dalla Regione Emilia Romagna - **nel cui ambito vi sia almeno una struttura collegata** per una Scuola di Specializzazione medica di Ateneo, e solo per le Scuole di Specializzazione che abbiano in rete formativa accreditata quelle strutture” (!!!).



Deliberato della seduta
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
24 ottobre 2022

L’uniforme applicazione dell’Accordo sul territorio regionale è stata assicurata da linee guida di carattere operativo adottate dall’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, in modo da favorire omogenee modalità di attivazione dei rapporti a tempo determinato e semplificare i flussi informativi.

Nella GU n. 92 del 20/04/2022 è stato pubblicato il Decreto MUR-Salute prot. 1276/2021 recante “Modalità di svolgimento della formazione specialistica dei medici specializzandi in caso di assunzione a tempo determinato e parziale ex art. 1, comma 547 e segg. L. n. 145/2018” e relativo Schema di accordo quadro.

A seguito della pubblicazione di tale accordo quadro, le Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria hanno proposto all’Università di Bologna la sottoscrizione di uno specifico accordo. Tali proposte sono state riscontrate negativamente dal Magnifico Rettore, nelle more di una compiuta istruttoria in materia.

Università degli Studi di SIENA

L'Università di Siena, come si apprende da un documento firmato digitalmente dal Rettore dell'Ateneo senese Prof. Di Pietra in risposta ad una azienda ospedaliera non Toscana, ritiene che "in accordo con le Università di Firenze e Pisa, **non prevede attualmente di stipulare analoghe convenzioni con altre Regioni** (!!!).



Università degli Studi di PERUGIA

L'Università perugina, come si evince da questa comunicazione firmata dal Rettore Prof. Oliviero, **“non ritiene opportuno (!!!) procedere alla sottoscrizione dello specifico accordo tra Regione e Università”** asserendo che, poiché “la struttura che la specializzanda andrà a frequentare con la sottoscrizione del contratto a tempo determinato non fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione a cui la stessa è iscritta” si prende in considerazione **il fabbisogno nel territorio regionale umbro anche di medici in formazione specialistica”(!!!).**

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

All'Azienda Sanitaria Provinciale [redacted]
Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie
Pec: [reclutamentodelpersonale@\[redacted\].certificatamail.it](mailto:reclutamentodelpersonale@[redacted].certificatamail.it)

e, pc. Al Prof. Vincenzo Nicola Talesa
Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Al Prof. [redacted]
Direttore della Scuola di Specializzazione in [redacted]
[redacted]@unipg.it

OGGETTO: Contratti a tempo determinato per medici specializzandi di cui alla L. 30 dicembre 2018, n 145.

Con riferimento alla istanza di Codesta ASP acquisita a protocollo n. [redacted] del 11.05.2022 si rappresenta quanto segue.
Il comma 548-bis dell'art 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547. Con specifici accordi tra le regioni e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università.
Si fa presente che la struttura che la specializzanda andrà a frequentare con la sottoscrizione del contratto a tempo determinato non fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione a cui la stessa è iscritta e, in considerazione del **fabbisogno nel territorio regionale umbro anche di medici in formazione specialistica, non si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione dello specifico accordo tra Regione e Università.**

Distinti saluti

Il Rettore
Prof. Maurizio Oliviero
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.l. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”

L’Università romana, come si evince da questa comunicazione firmata dal Direttore dell’area offerta formativa e diritto allo studio, Dott.ssa Capacchione, **“non stipula tale tipologia di accordo con regioni diverse da quelle in cui insistono le strutture della rete formativa delle proprie scuole di specializzazione (!!!)”**.

AREA OFFERTA FORMATIVA
E DIRITTO ALLO STUDIO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Firmato digitalmente da:
GIULIETTA CAPACCHIONE
Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Firmato il: [redacted]
Seriale certificato: 910539
Valido dal 15-02-2021 al 15-02-2024

Gentile Dott.ssa [redacted]

PEC: [redacted]

Oggetto: Risposta istanza Prot. n. [redacted] in arrivo del [redacted] - Contratto a tempo determinato per specializzanda, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 548 bis - Dott.ssa [redacted]

Gentile Dott.ssa [redacted]

in riferimento alla richiesta di stipula dell'accordo finalizzato alla sua assunzione in quanto vincitrice di concorso a tempo indeterminato per 1 posto da dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera FVG Trieste (ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1 comma 548 bis), si fa presente che, considerato che l'Azienda Ospedaliera FVG Trieste non fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radioterapia e delle Scuole di Specializzazione per la disciplina di interesse nell'ambito della quale il suo contratto troverebbe legittimità e, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza Permanente dei Presidi e delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Università “Sapienza”, non stipula tale tipologia di accordo con Regioni diverse da quelle in cui insistono le strutture della rete formativa delle proprie Scuole di Specializzazione.


Cordiali saluti

CC/AL

IL DIRETTORE DELL'AREA OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
(Dott.ssa Giulietta Capacchione)

Università degli studi di CATANZARO

L'Università calabrese, come si evince da questa email firmata dal Direttore Generale dell'Ateneo, Dott. Sigilli, che UNICZ **“non ha interesse alla stipula dell'accordo in parola (!!!)”** con la Regione Lazio.


UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Il Direttore Generale

Al Direttore Generale f.f.
[Redacted]

Al Direttore
UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane
[Redacted]

e, p.c. Al Direttore regionale
Dott. Annicchiarico Massimo
Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria
Regione Lazio
arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it

Alla Prof.ssa [Redacted]
Direttore della Scuola di specializzazione in
in [Redacted]
Università degli Studi
Magna Graecia di Catanzaro.

Nota trasmessa a mezzo PEC/email [Redacted]

OGGETTO: riscontro nota prot. n. [Redacted] - assunzione a tempo determinato di medici in formazione specialistica iscritti a scuole di specializzazione dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - specializzanda [Redacted] - Scuola di specializzazione in [Redacted]


In riscontro alla Vs nota prot. n. [Redacted] con la quale codesta Azienda ha comunicato la volontà di procedere all'assunzione del [Redacted], medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di specializzazione in [Redacted] di questo Ateneo, e ha chiesto di definire l'Accordo tra la Regione e l'Ateneo previsto dal comma 548-bis della Legge n 145/2018 ai fini della predetta assunzione, si rappresenta quanto segue.

Si comunica che a seguito dell'emanazione del D.I. n. 1276 del 10.12.2021 con il quale il MUR, di concerto con il Ministero della Salute, ha adottato lo schema di accordo-quadro sullo svolgimento della formazione specialistica dei medici specializzandi in caso di assunzione a tempo determinato parziale ex art. 1 commi 547 e ss. della legge n. 145/2018, in data 19.07.2022 il Senato Accademico dell'Ateneo, come, peraltro confermato dal medesimo Organo in data 22.11.2022, ha deliberato che il presupposto per la stipula dell'Accordo tra questo Ateneo e gli Enti interessati sia la presenza nel territorio regionale di Aziende Sanitarie che facciano parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo di Catanzaro.

Per quanto sopra, considerato che presso la Regione Lazio non insistono strutture che fanno parte della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di questo Ateneo si comunica il mancato interesse alla stipula dell'Accordo in parola.

Cordiali saluti
Catanzaro, 13 GEN. 2023

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli



Università degli studi di SASSARI

L'Università sarda, come si evince da questa email, dichiara che **“non ha interesse a stipulare accordi per la carenza di personale che già abbiamo nella regione (!!!)”**

Gentile dottoressa,

i contratti a tempo determinato di 32 ore ai sensi della L.30 dicembre 2018, n. 145 possono essere stipulati solo con le Regioni e le Province Autonome che hanno stipulato un Accordo con il nostro Ateneo come previsto dalla normativa. La nostra università ha stipulato un accordo con la Regione Sardegna che permette la stipula di questi contratti. Se l'attività lavorativa verrà svolta in una struttura facente parte della rete formativa non ci sono limiti di tempo, se non quelli previsti dalla normativa, ma naturalmente, se si tratta di strutture extra rete formativa della scuola il limite massimo è di 18 mesi (totali in tutta la durata della formazione) e devono essere preventivamente autorizzati dal consiglio di scuola come tutti gli extra rete.

Abbiamo stipulato anche un accordo con la Provincia Autonoma di Trento, perciò se dovesse risultare vincitrice di un concorso in quella Provincia potrebbe chiedere al Consiglio di Scuola l'autorizzazione al fuori rete in quella Provincia Autonoma.

Vista l'emergenza sanitaria regionale la nostra Università non ha interesse a stipulare altri accordi per la carenza di personale che abbiamo già nella Regione.

Cordiali saluti